

 Automobile Club d'Italia SPORT	DENOMINAZIONE	8° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	
	LUOGO E DATA	Castiglione Torinese – 29/30 Giugno 2024	
	ORGANIZZATORE	MAT RACING A.S.D.	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE - ENPEA	
	CALENDARIO	NAZIONALE	
	VALIDITA'	CRZ – Coeff. 1	

Data: Castiglione T.se, 30 Giugno 2024

Ora: 22.45

Oggetto: Decisione 1 dei CC.SS.

Documento n. 2.4

Numero di Pagine: 1

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n. 118 Bellini Gabriele – Lic. N. 352659

Concorrente n. 119 Cochis Maurizio – Lic N. 104711

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo dal concorrente 118 Bellini Gabriele lic. 352659, avverso il concorrente n° 119 esaminato, convocato e ascoltato i concorrenti n° 118, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 118 e Conducente: Bellini Gabriele

Concorrente: Bellini Gabriele

Data e ora (del fatto): 30 giugno 2024 ore 20:22

Sessione: Fine gara

Fatto: Reclamo ricevuto il 30 giugno 2024 alle ore 20:22 dal Concorrente n° 118 avverso al Concorrente n° 119

Visti gli articoli di riferimento: RSN 2024 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
Regolamento di Settore : 2024

Decisione: 1) Accettare il reclamo e predisporre tutte le operazioni di verifica tecnica richiesta dal reclamante.
2) Posporre l'ufficializzazione delle classifiche definitive.
3) Dare mandato ai Commissari Tecnici di effettuare le verifiche tecniche previste reclamo e riportate di seguito:
- testata (condotti e valvole)
- albero motore comprese masse rotanti; conformità alle parti originali di forme e materiali; peso.
- biella – misure, peso, materiale e riconoscibilità rispetto al pezzo di serie.
- volano – misure, peso, materiale e riconoscibilità rispetto al pezzo di serie.
- cilindrata.

Motivazione: Il suddetto reclamo è stato presentato ed accettato nei termini, con il versamento della tassa di reclamo di euro 500.00.

Il Commissario Tecnico Delegato ha fissato le spese di verifica a carico del concorrente reclamante pari ad euro 2.500,00 regolarmente versati alla segreteria, salvo eventuali conguagli che dovessero essere accertati durante la verifica.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, la presente decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.

I Commissari Sportivi



Maria Luisa Cavallo



Francesco Bigatto

